



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione e l'applicazione del

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/04/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29/04/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29/04/2022

Sommarrio

Articolo 1 - Oggetto _____	4
Articolo 2 - Disposizioni generali _____	4
Articolo 3 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari _____	4
Articolo 4 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche _____	5
Articolo 5 - Ulteriori disposizioni relative all’occupazione di spazi ed aree pubbliche _____	5
Articolo 6 – Concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico _____	6
Articolo 7 – Determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni suolo pubblico _____	8
Articolo 8 - Esposizione pubblicitaria _____	10
Articolo 9 – Concessioni e autorizzazioni per l’esposizione pubblicitaria _____	10
Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari _____	12
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie _____	13
Articolo 12 – Limitazione alla diffusione di messaggi pubblicitari _____	14
- Organo di verifica - composizione e funzionamento _____	14
Articolo 13 - Servizio delle pubbliche affissioni _____	15
Articolo 14 - Superfici _____	15
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni _____	16
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni negli spazi riservati _____	17
Articolo 17 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni _____	18
Articolo 18 – Revoca _____	20
Articolo 19 – Decadenza _____	20
Articolo 20 - Modalità e termini per il versamento del canone _____	20

Articolo 21 - Indennità e sanzioni	22
Articolo 22 - Rimborsi	22
Articolo 23 - Disposizioni transitorie	22

Articolo 1 - Oggetto

1. Sono istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Alba ai sensi del comma 816 e seguenti, art.1 della Legge n.160/2019.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nel Comune di Alba, ed il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni, le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Alba e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone.
2. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti e nella modulistica settoriale relativa alle modalità di richiesta, rilascio, gestione, revoca, sospensione e decadenza degli atti amministrativi di concessione e autorizzazione. Sono disapplicate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento e la normativa di cui al comma 816 e seguenti, art.1 della Legge n.160/2019.
3. La definizione di impianto, la tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, le modalità per ottenerne l'installazione, le limitazioni ed i divieti, sono disciplinate nel piano generale per gli impianti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.106 del 23/12/2002 e s.m.i..
4. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza del titolo autorizzativo e preclude al soggetto richiedente il rilascio di ogni ulteriore concessione o autorizzazione, nei casi previsti dalla normativa, integrati con le disposizioni del presente Regolamento.
5. Ai fini del presente Regolamento per "concessionario del servizio" si intende il soggetto al quale il servizio è eventualmente affidato in concessione.

Articolo 3 - Criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti disciplina la distribuzione degli impianti e degli strumenti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione

demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del piano sono tutti i manufatti e gli strumenti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni con la finalità di razionalizzare e rendere omogenea l'impiantistica, al fine di ottenere efficacia nella diffusione del messaggio.

Articolo 4 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone di cui al presente Regolamento si applica all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Alba e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n.285/1992.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, steccati, ecc. sono sempre considerate temporanee, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 5 - Ulteriori disposizioni relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, senza un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte delle collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Non sono soggetti al canone di cui al presente Regolamento i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per quanto disposto dall'art.44, comma 11, del D.Lgs. n.507/93.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehors, o altre strutture similari, aventi carattere stabile fondate su atti di concessioni avente durata superiore all'anno, sono considerate permanenti.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
5. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
6. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione nelle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.
7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area risultante dal provvedimento di concessione.
8. Per gli impianti di distribuzione di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
9. Per le occupazioni permanenti con infrastrutture (antenne, ecc.) effettuate dai soggetti di cui ai commi 831 e 831-bis, art.1, L.160/2019, i coefficienti si applicano alle superfici non demaniali e/o non appartenenti al patrimonio indisponibile ovvero alle superfici eccedenti quelle strettamente necessarie per l'installazione e/o gestione dell'infrastruttura stessa.

Articolo 6 - Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni di suolo pubblico in qualunque forma, sia a carattere permanente che temporaneo, è tenuto a presentare domanda all'ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione. Qualsiasi occupazione è comunque sempre subordinata alla preventiva concessione o autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, all'ufficio competente, in ragione della tipologia, della durata, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dai rispettivi Regolamenti settoriali, vigenti per i singoli servizi, dei quali si riporta il seguente elenco, ancorché non esaustivo:
 - norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche - Regolamento per le aree mercatali;

- Regolamento comunale di manomissione occupazione transito eccezionale su suolo pubblico;
 - Regolamento di disciplina delle procedure per la collocazione di dehors e chioschi;
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante;
 - Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano.
3. Nel caso di occupazione utile a più soggetti, la domanda deve essere presentata da uno solo, indicando le generalità di tutti gli utilizzatori, che sottoscrivono la stessa in qualità di responsabili in solido.
 4. Nel caso di occupazioni del suolo pubblico relative al condominio, la domanda deve essere presentata dall'amministratore pro-tempore.
 5. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate contestualmente al versamento del relativo canone ed il ritiro è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 6. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente ai soggetti in regola con il pagamento del canone, di eventuali indennità e/o sanzioni nonché della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, della Tassa sui Rifiuti, relativi agli anni precedenti.
 7. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione comunale sono abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine;
 - che si protraggono nonostante sia intervenuta la revoca o la decadenza.
 8. Le occupazioni abusive di suolo pubblico devono essere immediatamente interrotte a cura dei soggetti responsabili a seguito redazione di processo verbale di constatazione e devono altresì essere eliminati o rimossi, sempre dai medesimi responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine perentorio dei 2 giorni successivi alla data di redazione del citato verbale. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con addebito integrale delle spese sostenute ai responsabili stessi.
 9. L'occupazione abusiva di suolo pubblico comporta l'obbligo di corrispondere l'indennità e la sanzione nelle misure previste dal presente Regolamento.
 10. Il solo pagamento del canone non esime il soggetto responsabile dall'obbligo di munirsi dei prescritti titoli autorizzativi (concessioni, autorizzazioni, ecc.) relativi all'occupazione di suolo pubblico, che rimane, pertanto, abusiva.
 11. La rinuncia o la cessazione anticipata delle occupazioni effettuate in forma permanente devono essere comunicate per iscritto al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio o dell'interruzione,

dimostrando di aver provveduto a liberare le aree con ripristino delle stesse entro il giorno indicato nella comunicazione.

Nei casi di rinuncia o cessazione anticipata delle occupazioni effettuate in forma temporanea, la comunicazione scritta deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio o dell'interruzione.

In difetto, le occupazioni proseguono fino alla dimostrazione da parte del soggetto responsabile di aver provveduto a liberare le aree con ripristino delle stesse.

Articolo 7 - Determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni suolo pubblico

1. La tariffa per le occupazioni di suolo pubblico è determinata in ragione dell'importanza e della disponibilità dell'area, della zona sulla quale insiste, del vantaggio ricavabile dalla stessa, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto sul decoro e sull'arredo urbano.
2. In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono classificate in tre categorie di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Tutti i fattori qualitativi e quantitativi di cui ai commi precedenti sono compendati nella determinazione dei coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. La misura del coefficiente corrispondente alla terza categoria non potrà essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
4. La misura della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico permanenti o temporanee è determinata applicando alla tariffa annualmente deliberata, annua o giornaliera, le riduzioni o maggiorazioni eventualmente previste dalla Legge n.160/2019 e il coefficiente di cui al comma 3, in ragione dell'area e della zona di cui al comma 2.
5. Il canone per le occupazioni suolo pubblico è calcolato tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi e criteri che determinano le relative maggiorazioni o riduzioni:
 - a) elementi relativi a tutte le tipologie di occupazione:
 - le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore;
 - nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse;
 - le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - b) elementi relativi alle occupazioni permanenti:

- per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la mancata corresponsione comporta la decadenza della concessione;
- per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- per le intercapedini di cui al comma 834, art.1, Legge n.160/2019 e per le occupazioni permanenti di suolo pubblico dovute a lavori edili su edifici esistenti, il canone può essere assolto anticipatamente in via definitiva versando la tariffa massima aumentata di cinque volte;
- per le occupazioni con tende fisse o retrattili senza pubblicità, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, la tariffa è ridotta a zero, ad eccezione dei passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, per i quali la tariffa è ridotta al 45 per cento;
- per le aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento, la cui gestione sia affidata in concessione, la tariffa è ridotta a zero nel caso in cui:
 - l'affidamento sia regolato da preciso disciplinare, contenente l'individuazione delle aree stesse, le modalità di svolgimento del servizio ed i vincoli imposti dall'Amministrazione (tariffe, orari, ecc.);
 - tale affidamento sia preceduto da gara ad evidenza pubblica;
 - venga prevista, alla fine del periodo di concessione, la devoluzione gratuita al comune di tutti gli impianti ed i manufatti realizzati dal concessionario.
- per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa deve essere applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;

c) elementi relativi alle occupazioni temporanee:

- per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;
- per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- per le occupazioni con tende e simili senza pubblicità, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a carattere ricorrente la tariffa è ridotta dell'90 per cento;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento;

- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

Articolo 8 - Esposizione pubblicitaria

1. Il canone di cui al presente Regolamento si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio del Comune di Alba, ovvero, all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di diffusione e comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti, immagini, sfondi, colori, strumenti (orologi, termometri, ecc.) al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un marchio, un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n.285/1992.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le diffusioni che si protraggono per l'intero anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le diffusioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 9 - Concessioni e autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria

1. Chiunque intenda intraprendere iniziative di diffusione di messaggi pubblicitari, in qualunque forma, purché visibile e/o udibile all'esterno, ancorché effettuata in spazi privati quando gli stessi sono percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, è tenuto a presentare domanda all'ufficio competente prima dell'inizio della diffusione. Qualsiasi esposizione pubblicitaria è comunque sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o concessione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, all'ufficio competente, in ragione della tipologia, della durata, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal piano generale degli impianti e dai Regolamenti settoriali, vigenti per i singoli servizi, dei quali si riporta il seguente elenco, ancorché non esaustivo:
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano.
 - Regolamento edilizio

3. Nel caso di iniziative di diffusione di messaggi pubblicitari utili a più soggetti, la domanda deve essere presentata da uno solo, indicando le generalità di tutti gli interessati, che sottoscrivono la stessa in qualità di responsabili in solido.
4. Le autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari non possono essere rilasciate per un periodo inferiore a 30 giorni, ad eccezione:
 - a) di quelle relative alla pubblicità effettuata con striscioni attraverso strada che non possono essere rilasciate per periodi inferiori a 15 giorni;
 - b) di quelle relative alla pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, che possono essere rilasciate a giorni;
 - c) di quelle relative alla pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, che possono essere rilasciate a giorni;
 - d) di quelle relative alla pubblicità effettuata con palloni frenati che possono essere rilasciate a giorni;
 - e) di quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, che possono essere rilasciate a giorni.
5. Le concessioni e le autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari sono rilasciate contestualmente al versamento del relativo canone ed il ritiro è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 5-bis. Le concessioni e le autorizzazioni di installazioni pubblicitarie soggette a regolamentazione edilizia e/o arredo urbano (insegne, tende, vetrofanie, ecc.) sono rilasciate dalla Ripartizione Urbanistica e Territorio integrando, in unico procedimento, le disposizioni del presente regolamento con quelle della normativa edilizia, contestualmente al versamento del relativo canone.
- 5-ter. Quando il titolare della concessione e/o dell'autorizzazione trasferisce a terzi (cessione, affitto o altro titolo) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, la stessa è volturata a nome del subentrante. Nel caso in cui il titolo per la gestione dell'attività preveda un termine, alla scadenza dello stesso la concessione e/o l'autorizzazione è nuovamente volturata al precedente titolare.
6. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente ai soggetti in regola con il pagamento del canone, di eventuali indennità e/o sanzioni nonché della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, della Tassa sui Rifiuti, relativi agli anni precedenti.
7. Sono considerate abusive le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla concessione o autorizzazione sia per forma, contenuto, durata, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
8. I messaggi pubblicitari abusivi devono essere immediatamente interrotti e/o coperti a cura dei soggetti responsabili a seguito redazione di processo verbale di constatazione e devono altresì

essere eliminati o rimossi, sempre dai medesimi responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine perentorio dei 2 giorni successivi alla data di redazione del citato verbale. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con addebito integrale delle spese sostenute ai responsabili stessi.

9. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi comporta l'obbligo di corrispondere l'indennità e la sanzione nelle misure previste dal presente Regolamento.
10. Il solo pagamento del canone non esime il soggetto responsabile dall'obbligo di munirsi dei prescritti titoli autorizzativi (concessioni, autorizzazioni, ecc.) relativi alla diffusione di messaggi pubblicitari, che rimangono, pertanto, abusivi.
11. La rinuncia o la cessazione anticipata delle esposizioni pubblicitarie effettuate in forma permanente devono essere comunicate per iscritto al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio o dell'interruzione, dimostrando di aver cessato la diffusione pubblicitaria entro il giorno indicato nella comunicazione.
Nei casi di rinuncia o cessazione anticipata delle esposizioni pubblicitarie effettuate in forma temporanea, la comunicazione scritta deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio o dell'interruzione.
In difetto, le esposizioni pubblicitarie proseguono fino alla dimostrazione da parte del soggetto responsabile di aver cessato le stesse.

Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per superficie del mezzo pubblicitario si intende la superficie complessiva e non soltanto la superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
6. L'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere oppure costituita da moduli componibili, i festoni, le bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto riferiti al medesimo soggetto

passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario; la superficie imponibile è pertanto calcolata in base alla minima figura piana geometrica che la comprende.

7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine, proiettori e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
8. Per i veicoli adibiti ai servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è determinato con riferimento alla portata dell'autoveicolo espressa in quintali.
11. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con mezzi installati all'interno o all'esterno di veicoli in genere, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
12. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato in considerazione di ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
13. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante preinsegne la superficie è calcolata con riferimento ad ogni singola preinsegna, con arrotondamento al metro quadrato superiore.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in ragione dell'importanza della località del territorio comunale, del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed della loro incidenza sul decoro e sull'arredo urbano, anche con riferimento a superficie, volume e luminosità.
2. In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le località del territorio del Comune di Alba vengono classificate in due categorie, categoria speciale e categoria normale, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le località

appartenenti alla categoria speciale hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento di quella del centro abitato comunale.

3. Tutti i fattori qualitativi e quantitativi di cui ai commi precedenti sono compendati nella determinazione dei coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. La misura della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti o temporanei è determinata applicando alla tariffa annualmente deliberata, annua o giornaliera, le riduzioni o maggiorazioni eventualmente previste dalla Legge n.160/2019 e il coefficiente di cui al comma 3, in ragione dell'area e della zona di cui al comma 2.
5. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è calcolato tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi e criteri che determinano le relative maggiorazioni o riduzioni:
 - le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forma permanente il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la mancata corresponsione comporta la decadenza della concessione;
 - per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per una superficie compresa tra metri quadrati 6 e 8,50 la tariffa per superfici comprese tra 1,50 e 5,50 è maggiorata del 50 per cento; in caso di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento;
 - per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forma luminosa, illuminata o retroilluminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
 - per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata su veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Le maggiorazioni di tariffa a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base intendendo per tale la tariffa calcolata ai sensi del comma 4; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12 - Limitazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

- Organo di verifica - composizione e funzionamento

1. È vietata la diffusione di messaggi che ledano la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile.
È istituito l'Organo di verifica dei messaggi pubblicitari diffusi al fine di salvaguardare la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile.
L'Organo di verifica dei messaggi pubblicitari diffusi è costituito dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, e da due consiglieri comunali, nominati dal Consiglio in rappresentanza di maggioranza e minoranza consiliare.
L'organismo di cui al comma precedente coadiuva l'Amministrazione per verificare se i messaggi pubblicitari diffusi risultano irrispettosi della dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile, al fine di vietarne la propagazione o l'affissione.
L'Organo è convocato dal Presidente senza indugio a seguito della ricezione della segnalazione che evidenzia la violazione di cui al primo comma.

Qualora il messaggio pubblicitario sia ritenuto non lesivo dei principi di cui al presente articolo l'Organo ne dà comunicazione al soggetto segnalante ed al Sindaco.

Qualora l'Organo ritenga che il messaggio pubblicitario leda la dignità della persona umana ed in particolare della figura femminile ne dà comunicazione al Sindaco, che si attiva per la rimozione ovvero copertura dello stesso, nonché al soggetto che ha formulato la segnalazione.

Articolo 13 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio garantisce, inoltre, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di spazi a tal fine destinati.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n.285/1992.
4. E' sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata indiscriminatamente sui muri o fuori dagli appositi impianti a ciò destinati, che è considerata abusiva.
5. Le affissioni abusive di manifesti devono essere immediatamente interrotte e/o coperte a cura dei soggetti responsabili a seguito redazione di processo verbale di constatazione e devono altresì essere coperte o rimosse, sempre dai medesimi responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine perentorio dei 2 giorni successivi alla data di redazione del verbale. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con addebito integrale delle spese sostenute ai responsabili stessi.
6. Le affissioni abusive di manifesti abusivi comportano l'obbligo di corrispondere l'indennità e la sanzione nelle misure previste dal presente Regolamento.

Articolo 14 - Superfici

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq 1.000.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati a favore dei soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, è definita nel piano generale degli impianti.
3. I soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, nel limite degli impianti riservati, come individuati dal piano generale degli impianti, possono affiggere un numero massimo di 32 fogli formato cm.70x100 per un periodo massimo di 15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna

pubblicitaria. Non sono ammesse più campagne pubblicitarie contemporanee da parte dello stesso soggetto. Il Comune o il concessionario del servizio assegnano le posizioni in base agli spazi disponibili.

4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 34x24 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140, 600x300.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni

1. La commissione deve essere effettuata attraverso la compilazione dell'apposito modulo riportante l'indicazione delle generalità del richiedente, il quantitativo dei manifesti da affiggere, il loro formato e il periodo per il quale viene richiesta l'affissione. Tale modulo deve essere presentato al comune o al concessionario del servizio tramite posta o posta elettronica. Non si accettano commissioni telefoniche o verbali.
2. La commissione si perfeziona con il pagamento. In caso di pagamenti effettuati nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione comportante il pagamento del canone più elevato.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali debbono essere numerate progressivamente in ordine cronologico su apposito registro. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al committente.
4. Il richiedente deve essere il soggetto per cui viene prenotata l'affissione o un suo delegato.
5. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata costituisce nuova e separata commissione.
6. I soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, al fine di usufruire della tariffa ridotta alla metà, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
7. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere, che saranno timbrati con l'indicazione della data di scadenza, e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
Qualora la consegna del materiale avvenga in ritardo, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune o il concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

dalla data richiesta, il comune o il concessionario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

10. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con diritto di richiedere il rimborso della metà del canone versato.
L'istanza di annullamento della richiesta di affissione deve essere presentata dal committente in forma scritta.
11. Il comune o il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
13. Per l'affissione dei manifesti mortuari l'uscita è fissata alle ore 14.30 di tutti i giorni non festivi.
14. Il Comune o il concessionario del servizio può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri.
Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate festive, possono essere eseguite dalle agenzie funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione del diritto d'urgenza. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 34x24 con durata massima di 3 giorni.
15. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Comune o al concessionario non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni negli spazi riservati

1. Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, sono consentite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali debbono essere numerate progressivamente sul registro cronologico. Non si accettano commissioni telefoniche o verbali. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al committente.
2. Il richiedente deve essere il soggetto per cui viene prenotata l'affissione o un suo delegato.

3. La commissione si perfeziona con il pagamento. In caso di pagamenti effettuati nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione comportante il pagamento del canone più elevato.
4. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata costituisce nuova e separata commissione.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con diritto di richiedere il rimborso della metà del canone versato.
L'istanza di annullamento della richiesta di affissione deve essere presentata dal committente in forma scritta.
7. L'affissione deve avvenire esclusivamente negli spazi indicati dall'ufficio affissioni del Comune o del concessionario del servizio in base agli spazi disponibili.
8. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
9. I soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, al fine di usufruire della tariffa ridotta alla metà, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
10. Non sono ammesse più di 3 richieste per ogni anno da parte di ciascun soggetto, salvo che vi sia una disponibilità di spazi non prenotati pari al doppio di quella che si intende utilizzare.
11. L'affissione ai sensi del presente articolo deve essere eseguita a cura del committente, con il rispetto di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità. L'affissione deve essere eseguita con la massima cura, con i manifesti correttamente allineati, affiancati, ecc., al fine di rispettare il decoro dell'impianto. Non sono ammesse affissioni che debordino dalla superficie della plancia.
12. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati, coperti o comunque deteriorati, che devono essere sostituiti a cura e spese del soggetto committente.
13. La pulizia periodica degli impianti è a carico dell'ufficio affissioni del Comune o del concessionario del servizio.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è determinata in ragione dell'importanza della località del territorio comunale, della finalità, del maggiore o minore impatto ambientale dei manifesti ed della loro incidenza sul decoro e sull'arredo urbano, anche con riferimento al formato e alla superficie.
2. In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le località del territorio del Comune di Alba vengono classificate in due categorie, categoria speciale e categoria normale, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le località appartenenti alla categoria speciale hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento di quella del centro abitato comunale.
3. Tutti i fattori qualitativi e quantitativi di cui ai commi precedenti sono compendati nella determinazione dei coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. La misura della tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni si intende per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni ed è determinata applicando la tariffa al coefficiente di cui al comma 3, in ragione dell'area e della zona di cui al comma 2.
5. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è calcolato tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi e criteri che determinano le relative maggiorazioni o riduzioni:
 - oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento;
 - per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento;
 - per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento;
 - per i manifesti costituiti da più di dodici fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento;
 - qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, la tariffa è maggiorata del 100 per cento, rapportata al periodo di esposizione;
 - la tariffa è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari;
 - per l'affissione diretta da parte dei soggetti interessati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
 - per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, la tariffa è maggiorata di euro 25,82 per ciascuna commissione (diritto di urgenza). Tale maggiorazione è dovuta, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nel caso di affissione diretta da parte delle imprese di pompe funebri.

6. Le maggiorazioni di tariffa a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base intendendo per tale la tariffa calcolata ai sensi del comma 4; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 18 - Revoca

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni è disposta dal Comune per motivate ragioni di interesse pubblico, in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni che comportino la necessità di liberare ovvero utilizzare l'area.
2. Nei casi di revoca il soggetto è tenuto a liberare l'area entro 15 giorni dalla data di notifica e rimetterla in pristino o cessare la diffusione pubblicitaria. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti responsabili.
3. Il canone è comunque dovuto fino al giorno in cui l'area risulterà libera e disponibile, mentre sarà rimborsata la quota eventualmente pagata in anticipo, senza corrispondere ulteriori indennità.

Articolo 19 - Decadenza

1. Nel caso di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in difformità rispetto al titolo autorizzativo, il comune o il concessionario, mediante redazione di un processo verbale di constatazione, rileva la difformità e intima al soggetto responsabile intestatario l'adeguamento entro 7 giorni. Il mancato adeguamento comporta decadenza dal titolo autorizzativo a partire dall'ottavo giorno successivo e il soggetto responsabile è tenuto a liberare l'area e rimetterla in pristino o cessare la diffusione pubblicitaria entro i 2 giorni immediatamente successivi. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti responsabili.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie a carattere permanente, il mancato pagamento dell'intero canone determina la decadenza dalla concessione, dalla data di redazione del processo verbale di constatazione. Il soggetto responsabile è tenuto a liberare l'area e rimetterla in pristino o cessare la diffusione pubblicitaria entro 2 giorni dalla data di redazione del verbale. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti responsabili.

Articolo 20 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28/02.

Per importi superiori a euro 250,00, a partire dal secondo anno, è ammessa la possibilità del versamento, in 4 rate di pari importo, su istanza del contribuente da presentare entro la scadenza della prima rata. La scadenza delle rate è fissata il 28/02, 30/04, 31/07, 30/09.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28/02.

Per importi superiori a euro 1.500,00, a partire dal secondo anno, è ammessa la possibilità del versamento, in 4 rate di pari importo, su istanza del contribuente da presentare entro la scadenza della prima rata. La scadenza delle rate è fissata il 28/02, 30/04, 31/07, 30/09.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.

Qualora l'importo del canone superi euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in 2 rate, da corrispondere, la prima, pari almeno ad euro 200,00, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, la seconda entro la scadenza del titolo autorizzativo.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.

5. Per le pubbliche affissioni, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente alla commissione.

6. Per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità il pagamento del canone è effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e poi entro il 30/04 di ciascun anno.

7. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente ai soggetti in regola con il pagamento.

Il canone dovuto per anni solari o per autorizzazioni temporanee corrisponde ad un'obbligazione autonoma.

Il mancato pagamento dell'intero canone determina la decadenza dalla concessione, dalla data di redazione del processo verbale di constatazione e comporta l'applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dal presente Regolamento ovvero preclude il rinnovo e/o il rilascio di ulteriori concessioni e autorizzazioni.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro.

9. Nel caso di occupazione o di iniziative di diffusione di messaggi pubblicitari utili a più soggetti utilizzatori o interessati, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato dal soggetto intestatario del titolo autorizzativo ovvero da uno dei soggetti utilizzatori o interessati in base ai principi generali della solidarietà passiva.

10. Nel caso di occupazioni del suolo pubblico relative al condominio il versamento del canone viene effettuato dall'amministratore pro-tempore.

Articolo 21 - Indennità e sanzioni

1. Le indennità e le sanzioni di cui alle lettere g) e h) del comma 821, articolo 1, Legge n.160/2019 sono determinate in considerazione della condotta del soggetto nell'ambito delle seguenti misure:
 - lettera g) indennità pari al canone maggiorato da un minimo del 30 per cento fino al massimo del 50 per cento;
 - lettera h) sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio del canone, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al D.Lgs. n.285/1992.
2. Nei casi di contestazione del tardivo versamento le sanzioni sono calcolate con le modalità di cui all'art.13, D.Lgs. n.471/1997.
3. Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto responsabile deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art.13, D.Lgs. n.472/1997.

Articolo 22 - Rimborsi

1. Il rimborso spetta esclusivamente nei casi di rinuncia o cessazione anticipata regolarmente e tempestivamente comunicate al Comune o al concessionario del servizio, con le modalità ed i termini di cui al presente Regolamento.
In ogni caso il rimborso è sempre subordinato alla preventiva dimostrazione da parte del soggetto responsabile di aver provveduto a liberare l'area con ripristino della stessa o di aver cessato la diffusione pubblicitaria.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per il solo anno 2021, la scadenza del versamento del canone è prorogata dal 28/02/2021 al 31/05/2021, anche con riferimento alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità. La scadenza della prima rata e della seconda rata sono anch'esse prorogate al 31/05/2021.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Alba vengono classificate nelle seguenti tre categorie:

Prima categoria - CENTRO ABITATO – appartengono:

NOME VIA/PIAZZA
Corso Italia
Piazza Michele Ferrero
Piazza San Paolo
Via Don Giacomo Alberione
Via Vittorio Emanuele
Via Mazzini
Via Cavour
Piazza Risorgimento
Piazza Rossetti
Piazza Carlo e Franco Miroglio
Via Vida
Piazza San Francesco
Piazza Sen. Osvaldo Cagnasso
Piazza Urbano Prunotto
Piazza Marconi
Piazza Garibaldi
Piazza Pertinace
Corso F.lli Bandiera
Piazza Trento e Trieste
Via Roma
Piazza Medford
Viale Torino – fino al ponte di Tanaro
Via Luigi Einaudi
Corso Piave fino all'altezza di strada Cauda
Corso Europa (fino all'altezza di via F. Centro)
Via Dario Scaglione
Via P. Ferrero
Piazza Cristo Re
Viale Giovanni Vico
Corso Langhe.
Via Sandro Toppino

Seconda categoria – ZONA LIMITROFA – appartengono:

Tutte le altre vie, piazze e corsi cittadini non compresi nella 1^a categoria

Terza categoria – FRAZIONI – appartengono:

Tutte le arterie delle frazioni.

COEFFICIENTI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PERMANENTI

Tipologia di occupazione	1^ categoria	2^ categoria	3^ categoria
	coeff.	coeff.	coeff.
Occupazione permanente	0,5578	0,4411	0,3243
Occupazione del sottosuolo	1,1160	0,8824	0,6488
Dehor in forma stabile con strutture chiuse a carattere continuativo	1,5428	1,4410	1,3244
Chiosco per edicola	2,8532	1,1358	
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	0,3098	0,2066	0,1550
Occupazione del sottosuolo con serbatoi	0,8676	0,5578	0,3098
Apparecchi per foto automatiche siti in Piazza Trento Trieste	1,7958		
Vetrinetta tra 2 pilastri sita Piazza Risorgimento	3,1000		
Vetrinetta sita in Piazza Michele Ferrero	2,0000		
Conduttura di collegam. Impianto termico Piazza S.Paolo (Autorizz.05/02/1952)	1,0000		
Tettoia in ferro G.C. n.402/75	6,2000		
Cabina elettrica sita in C.so N.Bixio G.C. n.102/68		1,3000	
Cabina di decompressione per gas metano sita in Via Vivaro G.C. n.304/75		5,2000	
Striscia di suolo pubblico G.C. n.520/65	3,1000	3,1000	3,1000
Tettoie Autorizz.05/12/1930	3,1000	3,1000	3,1000
Servitù per allacciamento gas metano G.C. n.413/75 e n.708/77		2,5000	
Pensilina sita in C.so Asti			6,2000
Terrazzo antistante a fabbricato sito in C.so Piave (mq convenzionale)	0,9615		
Torretta portalibri site in Via Cavour	0,3444		
Distributore di carburante sito in Corso Europa 1° tratto	0,9549		
Distributore di carburante sito in Corso Europa 2° tratto oltre Via D. Scaglione		0,0323	

Distributore di carburante sito in Via Piera Cillario		0,6398	
Distributore di carburante sito in Piazza Garibaldi	1,1949		
Distributore di carburante sito in Piazza Cristo Re	0,0878		
Occupazione con antenne Vodafone Italia	2,5294	2,0000	2,0000
Occupazione con antenne Inwit Spa	12,6470	10,0000	10,0000
Occupazione con antenne Galata Spa	2,8744	2,2727	2,2727
Occupazione con antenne Wind Tre Spa	3,3236	2,0779	2,0779

COEFFICIENTI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

Tipologia di occupazione	1^ categoria	2^ categoria	3^ categoria
	coeff.	coeff.	coeff.
Occupazione temporanea	1,2917	0,8583	0,4333
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo	0,8583	0,6917	0,4333
Occupazione per la vendita ambulante (diverse da quelle ricadenti nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a marcati)	0,5917	0,5917	0,5917

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI

Suddivisione del territorio comunale in categorie

1) CATEGORIA SPECIALE

E' compresa in categoria speciale la zona di territorio delimitata dal perimetro formato dalle seguenti vie e piazze:

- Corso Nino Bixio, rotatoria piazza Monsignor Grassi, Corso Michele Coppino, Via Don Alberione, Piazza Michele Ferrero, Via Einaudi, Corso Fratelli Bandiera, Piazza Trento e Trieste, Corso Matteotti, rotatoria Corso Torino/Piazza Garibaldi.

L'elenco delle vie e delle piazze comprese in categoria speciale è, pertanto, il seguente:

NOME VIA/PIAZZA	NOTE
corso Matteotti	
corso F.lli Bandiera	
piazza Trento E Trieste	
piazza Michele Ferrero	
via Don Alberione	
corso M. Coppino	
piazza Monsignor Grassi	
corso N. Bixio	esclusa l'asta su piazza Urbano Prunotto
piazza Garibaldi	
via Ospedale	
via P. Micca	
via P. Belli	
via Macrino	
vicolo Macrino	
via Rattizzi	
via S. Giovanni	
via Gazzano	
via Bertero	
via Gardini	
piazza Pertinace	
via Toppino	
via A. Diaz	
via Toti	
via XX Settembre	
via Sacco	
via Gioberti	
via Roma	
via Alfieri	
via V. Emanuele	
via Mazzini	

via Cavour	
piazza Risorgimento	
via Vida	
via Cuneo	
via Giacosa	
via Paruzza	
via Mandelli	
piazzale Giovanni Falcone	
vicolo Dell'arco	
piazzale Paolo Borsellino	
via Accademia	
via Calissano	
piazzetta Torino	
via Coppa	
piazza Vittorio Veneto	
via G. Govone	
vicolo Provvidenza	
vicolo S. Biagio	
via Gastaldi	
piazza S. Francesco	
piazza Sen.Osvaldo Cagnasso	
piazza Marconi	
via Bosio	
via Balbo Cesare	
via Cerrato	
via Vernazza	
via Senatore Como	
via Manzoni	
vicolo S. Giovanni	
vicolo Buoi Rossi	
vicolo S. Giuseppe	
piazza Rossetti	
piazza Carlo e Franco Miroglio	
via Giraudi	
via Acqui	
vicolo del Pozzo	da via Gioberti a via P. Belli
vicolo dell'Angolo	
vicolo Rossetti	
via L. Einaudi	
piazza Abrate	
via dei Mille	
vicolo Leon d'Oro	
via Mons. Pasquale Gianolio	
piazzetta Rubino	
piazzetta Mons. Natale Bussi	

2) CATEGORIA NORMALE

Comprende tutto il restante territorio comunale.

COEFFICIENTI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI				
	categoria normale	categoria speciale		
Tipologia di esposizione pubblicitaria	coeff.	coeff.	coeff maggioraz	coeff cat speciale
Esposizione pubblicitaria permanente:				
- mq 1,00	0,3098	0,3098	0,1549	0,4647
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	0,4648	0,4648	0,2324	0,6972
Esposizione pubblicitaria effettuata su parte di tenda (per la superficie occupata dalla pubblicità):				
- mq 1,00	0,3098	0,3098	0,1549	0,4647
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	0,4648	0,4648	0,2324	0,6972
Esposizione pubblicitaria effettuata				

con autoveicoli:				
- autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	2,2310			
- autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	1,4874			
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	0,7436			
Esposizione pubblicitaria effettuata con impiego di pannelli e/o strutture luminose:				
- mq 1,00	0,9916	0,9916	0,4958	1,4874
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	1,4874	1,4874	0,7437	2,2311
Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati:				
- mq 1,00	0,4000	0,4000	0,2000	0,6000
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	0,6000	0,6000	0,3000	0,9000

Esposizione pubblicitaria con occupazione:				
- mq 1,00	0,4040	0,4040	0,2020	0,6060
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	0,6060	0,6060	0,3030	0,9090
- superficie superiore a mq. 5,50	0,4748	0,4748	0,2374	0,7122
Apparecchi per foto automatiche siti in Piazza Trento Trieste	1,7958			
Cartello indicatore stabilimento Ferrero sito in Via Vivaro-Cso F.lli Bandiera	7,3000			
Autorizzazione a collocare cartelli pubblicitari (Autorizz. 16/07/1947)	2,5000			
Torretta portalibri sita in Via Cavour	0,3444			

COEFFICIENTI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE		
Tipologia di esposizione pubblicitaria	cat normale	categoria speciale

	1 MESE	1 GIORNO	1 MESE			1 GIORNO		
Esposizione pubblicitaria temporanea:	coeff.	coeff.	coeff.	coeff maggioraz	coeff cat speciale	coeff.	coeff maggioraz	coeff cat speciale
- mq 1,00	1,2917	0,0431	1,2917	0,6458	1,9375	0,0431	0,0215	0,0646
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	1,9333	0,0644	1,9333	0,9667	2,9000	0,0644	0,0322	0,0967
Esposizione pubblicitaria effettuata con impiego di pannelli e/o strutture luminose:								
- mq 1,00	4,1333	0,1378	4,1333	2,0667	6,2000	0,1378	0,0689	0,2067
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	6,2000	0,2067	6,2000	3,1000	9,3000	0,2067	0,1033	0,3100
Esposizione pubblicitaria con occupazione:								
- mq 1,00	4,2500	0,1417	4,2500	2,1250	6,3750	0,1417	0,0708	0,2125
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	6,5000	0,2167	6,5000	3,2500	9,7500	0,2167	0,1083	0,3250

Esposizione pubblicitaria effettuata con striscioni attraverso strada	Fino a 15 gg	1 GIORNO	Fino a 15 gg			1 GIORNO		
- mq 1,00	12,9083	0,4303	12,9083	6,4542	19,3625	0,4303	0,2151	0,6454
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50	19,3667	0,6456	19,3667	9,6833	29,0500	0,6456	0,3228	0,9683
Esposizione pubblicitaria effettuata tramite proiezioni		1 GIORNO				1 GIORNO		
per ogni giorno di esecuzione		2,5833				2,5833	1,2917	3,8750
Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili:		1 GIORNO						
per ogni giorno di esecuzione		61,9750						
Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati:		1 GIORNO				1 GIORNO		
- mq 1,00		1,6667				1,6667	0,8333	2,5000
- superficie compresa tra mq 1,50 e 5,50		2,5000				2,5000	1,2500	3,7500

Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata tramite volantini		1 GIORNO				1 GIORNO		
(tariffa al giorno e per ogni persona impiegata)		2,5833				2,5833	1,2917	3,8750

COEFFICIENTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipologia	categoria normale	categoria speciale		
	coeff.	coeff.	coeff maggiorazione	coeff cat speciale
Manifesti superficie inferiore a mq. 1,00	1,0333	1,0333	0,5167	1,5500
Manifesti superficie superiore a mq. 1,00	1,5500	1,5500	0,7750	2,3250